



## ***Auto-redazione Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi Digitale***

L'innovativo servizio in cloud permette all'impresa di effettuare autonomamente l'aggiornamento del DVR, così come previsto dall'art.29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 (specificato di seguito), da qualsiasi posto e con qualsiasi dispositivo elettronico (smartphone, tablet, computer).

Il sistema supporto imprese cloud permette all'impresa non solo di dare immediata evidenza dell'aggiornamento effettuato, così come previsto dalla normativa, ma ne lascia anche tracciabilità digitale, creando lo storico di tutti gli aggiornamenti effettuati, visto che questi documenti si conservano per almeno 10 anni. Gli aggiornamenti sono essenziali ai fini di dimostrare la dinamicità del DVR aziendale, agli stakeholder (committenti, clienti, fornitori, ecc.) e organi ispettivi.

Sanzione prevista: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro).

### **1. Premessa**

L'aggiornamento del DVR (documento valutazione dei rischi), può essere eseguito dall'impresa, attraverso la piattaforma supporto imprese, solo se la stessa ha già effettuato la valutazione dei rischi con il sistema e quindi è presente all'interno della propria area, alla quale può accedere con le personali credenziali.

### **2. Procedura auto-redazione aggiornamento DVR con il sistema cloud Supporto Imprese**

L'impresa già in possesso di personali credenziali di accesso, ottenute avendo effettuato la redazione del DVR come da premessa, acquista il servizio a consumo "auto-redazione aggiornamento DVR digitale".

### **3. Come fare**

In seguito all'acquisto del servizio, l'impresa riceverà il relativo manuale, quale guida illustrativa al fine di supportare l'operatore dedicato alla gestione e all'utilizzo del servizio in oggetto. A richiesta dell'impresa potrà essere erogata adeguata formazione anche in videoconferenza.

### **4. Obbligo normativo art.29, comma 3, del D.lgs. 81/2008**

L'aggiornamento deve essere effettuato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sanzione prevista: ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro.